

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO UNICO IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE P.R.C. AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LR 55/2012 PER AMPLIAMENTO DI FABBRICATO COMMERCIALE DELLA DITTA L'AGRIFOGLIO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DALL'AGNOL LUCIO E DALL'AGNOL MICHELE & C: PARERE.

## IL VICESINDACO

Premesso che in comune di Arsiè è vigente il PRG la cui approvazione è stata ratificata dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 5205 del 18/11/1993.

Visto il D.P.R. 7/9/2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Vista la legge regionale 31/12/2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante", la quale consente interventi di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico generale.

Visto, in particolare l'art. 3 "Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale", della legge regionale 31/12/2012, n. 55, il quale prevede di assoggettare: "... al procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque non superiore a 1.500 mq. e nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo" e a condizione che la realizzazione di detti interventi sia subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale siano definite:

- a) le modalità ed i criteri di intervento;
- b) le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale;
- c) il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all'attività produttiva.

Vista l'istanza di permesso di costruire in data 17/07/2018 protocollo REP\_PROV\_BL/BL-SUPRO 86893/17-07-2018 inoltrata dalla ditta L'AGRIFOGLIO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DALL'AGNOL LUCIO E DALL'AGNOL MICHELE & C con la quale è stato richiesto l'ampliamento della propria attività produttiva, con l'utilizzo di un fabbricato esistente ad uso scolastico, in deroga allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 55/2012.

Visti i seguenti elaborati tecnici, allegati alla succitata istanza, redatti dal geom. Claudio Faoro da Arsiè costituenti il progetto per l'ampliamento di cui sopra:

- tav. 1- stato di progetto relazione
- tav. 2 - stato di progetto inquadramento topografico
- tav. 3 - stato di fatto piante
- tav. 4 - stato di fatto prospetti e sezioni
- tav. 5 - stato di progetto piante
- tav. 6 - stato di progetto prospetti e sezioni
- tav. 7 - stato di progetto L.13
- relazione L.13/89

- dichiarazione art 20 DPR 380/2001
- scheda monitoraggio art. 6 L. 55/12
- bozza convenzione
- planimetria catastale.

Considerato:

- che l'ampliamento proposto ricade in area pertinenziale dell'attività produttiva della ditta L'AGRIFOGLIO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DALL'AGNOL LUCIO E DALL'AGNOL MICHELE & C censita al N.C.T. in Comune di Arsìè, Fg. 35 mapp. 479, 581, 584 e 480 interamente di proprietà della ditta richiedente;

- che l'intervento richiesto non risulta conforme alle disposizioni del vigente Piano Regolatore Generale in quanto trattasi di ampliamento di attività produttiva inserita in zona "F" a destinazione scolastica.

Ritenuto che l'intervento di ampliamento richiesto sia necessario alla riqualificazione dell'attività produttiva esistente al fine di consentire il consolidamento e l'eventuale ampliamento della base occupazionale in un periodo di attuale congiuntura economica, garantendo altresì un miglioramento dell'igiene ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che un potenziamento dell'attività stessa.

Vista la nota, in data 13/11/2018, acquisita in pari data al protocollo n. 8832, con la quale il Responsabile del SUAP comunale, dott.ssa Barbara Taverna, comunicava: "...esito favorevole dell'istruttoria ai fini dell'ottenimento del parere di competenza previsto dall'art. 3 comma 1 della legge regionale n. 55 del 31 dicembre 2011...".

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente sub. A), predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale in modifica alla proposta presentata dalla ditta richiedente.

Verificato che l'intervento progettato rientra nei limiti dimensionali di cui all'art.3 della L.R. n. 55 del 31/12/2012.

Ritenuto che sussistano le condizioni per autorizzare l'ampliamento dell'attività produttiva richiesta in deroga al PRG vigente.

#### PROPONE

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;
- 2) di esprimere parere favorevole al rilascio, da parte del responsabile SUAP, del Provvedimento Unico finale in deroga allo strumento urbanistico generale P.R.G. per l'ampliamento dell'attività produttiva di proprietà della ditta L'AGRIFOGLIO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DALL'AGNOL LUCIO E DALL'AGNOL MICHELE & C con sede via M. Polo, 3632030 ARSIE' - FASTRO (BL) come da progetto e documentazione presentata attraverso lo sportello SUAP comunale in data 17/07/2018 protocollo REP\_PROV\_BL/BL-SUPRO 86893/17-07-2018;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 31/12/2012 n. 55, lo schema di convenzione (allegato A), che regola le modalità ed i criteri di attuazione dell'intervento richiesto, le opere di urbanizzazione da realizzare ed il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all'attività produttiva;
- 4) Di demandare all'Ufficio Associato Urbanistica ed Edilizia Privata, l'espletamento delle procedure previste dalla LR 55/2012;

5) Di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione approvata con la presente deliberazione, interverrà il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica ed Edilizia Privata, in rappresentanza del Comune Arsìe.

Il Vicesindaco  
Oscar Dall'Agnol